


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Standard

Quadro prudenziale per la misurazione e il controllo delle grandi esposizioni

Aprile 2014



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2014. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 978-92-9197-002-5 (stampa)

ISBN 978-92-9197-003-2 (web)

Indice

Abbreviazioni	iv
Quadro prudenziale per la misurazione e il controllo delle grandi esposizioni.....	1
I. Introduzione.....	1
A. Logica e obiettivi del quadro prudenziale per le grandi esposizioni	1
B. Altri tipi di rischio di concentrazione	3
II. Definizione generale del quadro prudenziale per le grandi esposizioni	3
A. Ambito e livello di applicazione.....	3
B. Controparti ed esenzioni	4
C. Definizione di grande esposizione e segnalazione di vigilanza	4
D. Requisito minimo: il limite sulle grandi esposizioni.....	4
E. Definizione di controparti connesse	5
III. Valore dell'esposizione	7
A. Principi generali di misurazione.....	7
B. Definizione di valore dell'esposizione	7
C. Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) idonee	8
D. Riconoscimento delle tecniche di CRM per la riduzione dell'esposizione originaria	9
E. Riconoscimento delle esposizioni nei confronti di fornitori di CRM.....	9
F. Calcolo del valore dell'esposizione per le posizioni del portafoglio di negoziazione	9
G. Compensazione di posizioni lunghe e corte nel portafoglio di negoziazione.....	10
IV. Trattamento di particolari tipi di esposizioni	12
A. Esposizioni verso soggetti sovrani ed entità collegate a soggetti sovrani	12
B. Esposizioni interbancarie	12
C. Obbligazioni bancarie garantite.....	13
D. Organismi di investimento collettivo, veicoli di cartolarizzazione e altre strutture	14
E. Esposizioni nei confronti delle controparti centrali.....	16
V. Regole sulle grandi esposizioni per le banche di rilevanza sistemica globale	17
VI. Attuazione e disposizioni transitorie.....	18

Abbreviazioni

ABS	Asset-backed securities
CDO	Collateralised debt obligation
CDS	Credit default swap
FFC	Fattore di conversione creditizia
OIC	Organismo di investimento collettivo
CCP	Controparte centrale
CRM	Attenuazione del rischio di credito
D-SIB	Banca di rilevanza sistemica nazionale
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito
G-SIB	Banca di rilevanza sistemica globale
G-SIFI	Istituzione finanziaria di rilevanza sistemica globale
IRB	Sistema basato sui rating interni
MLT	Metodo look-through
OTC	Over-the-counter
PD	Probabilità di default
QCCP	Controparte centrale qualificata
MS-RCC	Metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte
SIFI	Istituzione finanziaria di rilevanza sistemica globale
SFT	Operazioni di finanziamento tramite titoli

Quadro prudenziale per la misurazione e il controllo delle grandi esposizioni

I. Introduzione

A. Logica e obiettivi del quadro prudenziale per le grandi esposizioni

1. La crisi finanziaria ha evidenziato come le banche non seguissero necessariamente un approccio coerente nella misurazione, l'aggregazione e il controllo delle esposizioni verso singole controparti o gruppi di controparti all'interno dei loro bilanci e delle loro operazioni. La storia offre numerosi esempi di banche che sono fallite a causa di esposizioni concentrate verso singole controparti (Johnson Matthey Bankers nel Regno Unito nel 1984 e la crisi bancaria coreana degli ultimi anni novanta). La regolamentazione delle grandi esposizioni è stata elaborata proprio per limitare la perdita massima che una banca potrebbe subire nell'eventualità del fallimento improvviso di una controparte e per preservare così la solvibilità della banca stessa.

2. Da tempo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito, il Comitato) riconosce la necessità che le banche misurino e limitino l'entità delle grandi esposizioni in rapporto al loro patrimonio. In particolare, nel 1991 il Comitato aveva passato in rassegna le prassi prudenziali vigenti ed emanato linee guida prudenziali con riferimento ai grandi fidi¹. In una vena analoga, i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* (Principio fondamentale 19) prescrivono che le leggi e le norme bancarie nazionali fissino limiti prudenti sulle grandi esposizioni nei confronti di un singolo debitore o di gruppi di debitori strettamente connessi². Le linee guida del 1991 e i Principi fondamentali, tuttavia, non specificano come le banche debbano misurare e aggregare le esposizioni verso una singola controparte, né spiegano quali fattori debbano essere considerati per valutare se entità giuridiche distinte formino un gruppo di controparti connesse. Ciò fa sì che a livello internazionale vi sia una considerevole variazione fra le prassi adottate al riguardo. Un inventario delle norme vigenti in materia di grandi esposizioni nei paesi membri del Comitato ha evidenziato un grado notevole di omogeneità a livello generale (coerentemente con il Principio fondamentale 19), ma ha altresì messo in luce differenze rilevanti per quanto riguarda aspetti importanti come: ambito di applicazione, valore di limiti sulle grandi esposizioni, definizione del patrimonio sul quale si basano i limiti, metodi di calcolo del valore delle esposizioni, trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e trattamenti meno stringenti per certi tipi di esposizioni.

¹ Il primo documento di orientamento del Comitato di Basilea in quest'ambito, *Misurazione e controllo dei grandi fidi*, fu pubblicato nel gennaio 1991 allo scopo di accrescere la convergenza nella vigilanza sulle grandi esposizioni, riconoscendo al tempo stesso un margine di variazione per tenere conto delle specificità locali. Le prassi ottimali per il monitoraggio e il controllo dei grandi fidi destinate alle autorità di vigilanza bancaria erano state elaborate nel contesto degli standard di Basilea 1. Esse contemplavano limiti numerici espressi in percentuale del patrimonio calcolato secondo la definizione di Basilea 1, definizione che è stata successivamente modificata nelle versioni ulteriori degli standard patrimoniali di Basilea, in particolare con Basilea 3.

² Il Principio 19 afferma: "L'autorità di vigilanza accerta che le banche dispongono di politiche e procedure adeguate per individuare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o attenuare le concentrazioni di rischio in modo tempestivo. Le autorità di vigilanza fissano inoltre limiti prudenziali per contenere le esposizioni delle banche verso singole controparti o gruppi di controparti fra loro connesse." I *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, pubblicati dal Comitato nel settembre 2012, sono consultabili all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs230_it.pdf.

3. Il quadro prudenziale per le grandi esposizioni integra lo standard patrimoniale basato sul rischio del Comitato: tale standard, infatti, non è specificamente concepito per tutelare le banche da perdite ingenti derivanti dall'insolvenza improvvisa di una singola controparte. In particolare, i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) dello schema patrimoniale basato sul rischio si basano sull'ipotesi implicita di infinita granularità dei portafogli di una banca; ciò significa che nel calcolo dei coefficienti patrimoniali minimi non viene considerata alcuna forma di rischio di concentrazione. Contrariamente a questa ipotesi, è possibile che nei portafogli di una banca sia presente un rischio specifico dovuto all'esistenza di grandi esposizioni verso singole controparti. Sebbene nell'ambito del processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) sia possibile effettuare aggiustamenti al fine di attenuare il rischio di concentrazione³, tali aggiustamenti non sono armonizzati fra le varie giurisdizioni e non sono atti a tutelare una banca da perdite molto ingenti causate dall'insolvenza di una singola controparte. Per questo motivo, il Comitato è giunto alla conclusione che lo schema esistente di regolamentazione del patrimonio non è sufficiente per attenuare appieno il rischio microprudenziale connesso con le esposizioni di entità rilevante in rapporto alle risorse patrimoniali di una banca. Esso va completato con un semplice quadro di riferimento per le grandi esposizioni, volto a tutelare le banche da perdite traumatiche provocate dal default improvviso di una singola controparte o gruppo di controparti connesse. Al fine di poter servire da complemento ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, tale quadro deve essere strutturato in modo da garantire che la perdita massima potenziale in cui una banca incorrerebbe in caso di fallimento improvviso di una singola controparte o gruppo di controparti connesse non metta a repentaglio la continuità aziendale della banca stessa.

4. Il trattamento delle grandi esposizioni è potenzialmente in grado di favorire la stabilità del sistema finanziario anche in vari altri modi, una considerazione, questa, che il Comitato ritiene debba trovare riflesso nella definizione del quadro prudenziale per le grandi esposizioni.

5. Un altro importante insegnamento della crisi è che la presenza di perdite rilevanti presso un'istituzione finanziaria di rilevanza sistemica (SIFI) può ingenerare timori circa la solvibilità di altre SIFI, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la stabilità finanziaria globale. A questo riguardo, esistono almeno due importanti canali di contagio. In primo luogo, gli investitori potrebbero temere che altre SIFI presentino esposizioni analoghe a quelle dell'istituzione in procinto di fallire. Ad esempio, nel 2008, di fronte all'annuncio delle perdite rilevanti subite da varie grandi banche sulle esposizioni verso alcuni asset-backed securities (ABS) e collateralised debt obligation (CDO), gli investitori si sono disimpegnati da altre banche che si riteneva avessero esposizioni simili, mettendo a repentaglio la loro liquidità e solvibilità. In secondo luogo, e più direttamente, gli investitori potrebbero temere che altre SIFI presentino esposizioni ingenti, sotto forma di prestiti o garanzie di credito, verso la SIFI in procinto di fallire. Nel caso di AIG nel settembre 2008, ad esempio, una delle principali preoccupazioni derivava dalla convinzione che varie SIFI avessero acquistato da AIG importi ingenti di protezione del credito. Il Comitato è del parere che il quadro prudenziale per le grandi esposizioni rappresenti un utile strumento per attenuare il rischio di contagio fra banche di rilevanza sistemica globale, favorendo così la stabilità finanziaria internazionale. Di conseguenza, all'interno del quadro prudenziale è stato inserito un limite relativamente più stringente per le esposizioni fra G-SIB.

6. Si ritiene altresì che il presente quadro prudenziale costituisca un utile strumento per rafforzare la sorveglianza e la regolamentazione del sistema bancario ombra sotto l'aspetto delle grandi esposizioni⁴. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda le proposte relative al trattamento delle

³ Anche lo schema per i rischi di mercato prevede esplicitamente che i modelli per il rischio specifico utilizzati nell'ambito del portafoglio di negoziazione tengano conto del rischio di concentrazione.

⁴ Cfr. FSB, *Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation, Recommendations of the FSB*, ottobre 2011, e in particolare la raccomandazione 2, pag. 17.

esposizioni verso fondi, strutture di cartolarizzazione e organismi di investimento collettivo (OIC). Il quadro prudenziale prevede pertanto il requisito che le banche applichino all'occorrenza il metodo cosiddetto "look-through" (MLT) e valutino i potenziali rischi addizionali attinenti non alle attività sottostanti la struttura, bensì alle caratteristiche specifiche della struttura stessa e a eventuali parti terze collegate alla struttura. Una volta individuati tali rischi, va riconosciuta ove del caso l'esistenza di una nuova esposizione, soggetta al limite sulle grandi esposizioni.

7. Nel contesto dell'impegno più ampio del Comitato volto a evitare elementi di indebita complessità negli standard di Basilea, il presente quadro prudenziale segue, ove possibile, le disposizioni già contenute nello schema di Basilea e se ne discosta unicamente nella misura strettamente necessaria a conseguire gli obiettivi specifici relativi alle grandi esposizioni. Di conseguenza, il presente documento contiene vari riferimenti allo schema di regolamentazione patrimoniale di Basilea basato sul rischio⁵.

B. Altri tipi di rischio di concentrazione

8. Il Comitato riconosce che il rischio derivante da grandi esposizioni verso singole controparti o gruppi di controparti connesse non è il solo tipo di rischio di concentrazione potenzialmente in grado di pregiudicare la resilienza di una banca. Altri tipi di rischio di concentrazione includono: le concentrazioni settoriali e geografiche delle esposizioni verso attività, il ricorso a fonti concentrate di finanziamento, ma anche una posizione corta netta in titoli, poiché la banca che la detiene potrebbe subire gravi perdite in caso di rialzo del prezzo dei titoli. Il Comitato ha deciso di incentrare il presente quadro prudenziale sulle perdite incorse a causa del default di una singola controparte o gruppo di controparti connesse e di non tenere conto di altri tipi di rischio di concentrazione.

9. Analogamente, esulano dall'ambito di questo documento le esposizioni infragruppo, che pure potrebbero considerarsi come fonte potenziale di rischio di concentrazione in grado di mettere a repentaglio la sopravvivenza di una banca.

II. Definizione generale del quadro prudenziale per le grandi esposizioni

A. Ambito e livello di applicazione

10. Il quadro prudenziale per le grandi esposizioni è concepito in modo da integrare e rafforzare gli standard patrimoniali basati sul rischio. Pertanto, esso va applicato allo stesso livello di applicazione previsto per i requisiti patrimoniali basati sul rischio ai sensi dei paragrafi 21 e 22 del testo di Basilea 2, ossia a ciascun livello di un gruppo bancario.

11. Il quadro prudenziale per le grandi esposizioni si applica a tutte le banca con operatività internazionale. Così come per gli altri standard emanati dal Comitato, le giurisdizioni membri hanno la

⁵ Se non altrimenti specificato, il documento di riferimento è *Basilea 2: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale* (giugno 2006), consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs128_ita.pdf, così come successivamente modificato da *Revisions to the Basel II market risk framework* ed *Enhancements to the Basel II framework*, entrambi pubblicati nel luglio 2009 (consultabili agli indirizzi <http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm> e <http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm>) e da *Basilea 3: Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari – versione rivista al giugno 2011*, consultabile all'indirizzo http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.

facoltà di imporre requisiti più stringenti. Hanno inoltre la facoltà di estendere l'applicazione a una gamma più ampia di banche, con la possibilità – qualora lo ritengano necessario – di elaborare approcci differenti per le banche che esulano di norma dall'ambito di applicazione dello schema di regolamentazione di Basilea⁶.

12. L'applicazione a livello consolidato del quadro prudenziale per le grandi esposizioni presuppone che la banca tenga conto di tutte le esposizioni verso parti terze all'interno dell'intero gruppo considerato ai fini del consolidamento prudenziale, e rapporti il valore aggregato di tali esposizioni alla base patrimoniale idonea del gruppo.

B. Controparti ed esenzioni

13. Vanno considerate dalla banca le esposizioni verso qualsiasi controparte. Le uniche controparti esentate dal presente schema sono i soggetti sovrani definiti nel paragrafo 61. La sezione IV definisce i tipi di controparti esentati dal limite sulle grandi esposizioni o per i quali si rende necessario un altro trattamento specifico.

C. Definizione di grande esposizione e segnalazioni di vigilanza

14. La somma dei valori di tutte le esposizioni verso una controparte o gruppo di controparti connesse, in base alla definizione enunciata nella successiva sezione II, parte E, è considerata essere una grande esposizione qualora sia uguale o superiore al 10% della base patrimoniale idonea della banca. Il valore delle esposizioni è misurato secondo quanto specificato nelle sezioni III e IV.

15. Le banche sono tenute a segnalare all'autorità di vigilanza i valori delle esposizioni al lordo e al netto dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Le banche segnalano all'autorità di vigilanza:

- (i) tutte le esposizioni aventi un valore, misurato secondo quanto specificato nelle sezioni III e IV, pari o superiore al 10% della base patrimoniale idonea della banca (ossia rispondenti alla definizione di grande esposizione);
- (ii) tutte le altre esposizioni che, al lordo dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, hanno un valore, misurato secondo quanto specificato nelle sezioni III e IV, pari o superiore al 10% della base patrimoniale idonea della banca;
- (iii) tutte le esposizioni esentate aventi un valore pari o superiore al 10% della base patrimoniale idonea della banca;
- (iv) le loro 20 maggiori esposizioni verso controparti, misurate secondo quanto specificato nelle sezioni III e IV e rientranti nell'ambito di applicazione, indipendentemente dal valore di queste esposizioni in rapporto alla base patrimoniale idonea della banca.

D. Requisito minimo: limite sulle grandi esposizioni

16. La somma dei valori di tutte le esposizioni verso una singola controparte o gruppo di controparti connesse non può superare in alcun momento il 25% della base patrimoniale idonea

⁶ Ad esempio, il Comitato rileva che per le banche che esulano dall'ambito di applicazione dello schema di regolamentazione di Basilea potrebbe essere opportuno riconoscere le garanzie materiali, non riconosciute nel presente quadro prudenziale per le grandi esposizioni.

disponibile della banca. Come enunciato nella sezione V, il corrispondente limite per le esposizioni di una G-SIB nei confronti di un'altra G-SIB è posto pari al 15%.

17. Le esposizioni sono misurate secondo quanto specificato nelle sezioni III e IV. La base patrimoniale idonea corrisponde all'ammontare effettivo di patrimonio di base (Tier 1) che soddisfa i criteri specificati nella parte 1 dello schema Basilea 3⁷.

18. Le eventuali infrazioni al limite, che devono rimanere un'eccezione, vanno comunicate immediatamente all'autorità di vigilanza e rettificate rapidamente.

E. Definizione di controparti connesse

19. In alcuni casi una banca potrebbe essere esposta verso un gruppo di controparti che intrattengono fra loro relazioni o dipendenze specifiche tali per cui il fallimento di una controparte renderebbe assai probabile il fallimento di tutte le altre controparti. Un gruppo di questo genere, denominato qui "gruppo di controparti connesse", va trattato alla stregua di un'unica controparte. Ciò significa che la somma delle esposizioni di una banca nei confronti di tutte le singole entità all'interno di un gruppo di controparti connesse è soggetta al limite sulle grandi esposizioni e ai requisiti di segnalazione prudenziale sopra specificati.

20. Due o più persone fisiche o giuridiche sono equiparate a un gruppo di controparti connesse qualora sia soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

- (a) relazione di controllo: una delle controparti esercita, direttamente o indirettamente, il controllo sull'altra o sulle altre controparti;
- (b) interdipendenza economica: laddove una delle controparti dovesse incontrare problemi finanziari, in particolare difficoltà di finanziamento o di rimborso, risulterebbe probabile che anche l'altra o le altre controparti incontrino difficoltà di finanziamento o di rimborso.

21. Le banche valutano la relazione intercorrente fra le controparti facendo riferimento ai precedenti criteri (a) e (b) al fine di stabilire l'esistenza di un gruppo di controparti connesse.

22. In sede di verifica dell'esistenza di una relazione di controllo fra controparti, le banche ritengono che il criterio (a) sia automaticamente soddisfatto laddove un'entità detenga più del 50% dei diritti di voto dell'altra entità.

23. In aggiunta, le banche valutano la connessione fra controparti in termini di controllo utilizzando i criteri seguenti:

- accordi di voto (ad esempio controllo della maggioranza dei diritti di voto per effetto di un accordo con gli altri azionisti);
- influenza rilevante sulla nomina o la revoca degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'entità, ad esempio il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri di tali organi, o il fatto che la nomina della maggioranza dei membri sia dovuta unicamente all'esercizio dei diritti di voto da parte di una singola entità;
- influenza rilevante sull'alta direzione, ad esempio laddove un'entità abbia il potere, per effetto di un contratto o in altro modo, di esercitare un'influenza di controllo sulla direzione o sulle politiche di un'altra entità (ad esempio attraverso diritti di assenso sulle decisioni fondamentali).

⁷ *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, dicembre 2010* (rev. giugno 2011), consultabile all'indirizzo http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.

24. Le banche fanno inoltre riferimento ai criteri specificati negli appropriati standard contabili riconosciuti internazionalmente per ulteriori criteri qualitativi che le assistano nel determinare l'esistenza di un controllo.

25. Laddove sia stata determinata la presenza di un controllo in virtù di uno qualsiasi di questi criteri, la banca può comunque dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza in casi eccezionali, ad esempio per effetto dell'esistenza di circostanze particolari e di presidi di governo societario, che tale controllo non dà necessariamente luogo a un gruppo di controparti connesse.

26. Nel valutare l'esistenza di una connessione sulla base dell'interdipendenza economica, le banche considerano quantomeno i criteri qualitativi seguenti:

- almeno il 50% delle entrate lorde o della spesa lorda (su base annua) di una controparte deriva da operazioni con l'altra controparte (come nel caso del proprietario di un immobile residenziale o commerciale e del locatario che corrisponde una parte significativa del canone di locazione);
- una controparte ha garantito in tutto o in parte l'esposizione dell'altra controparte, o risulta altrimenti obbligata, e l'esposizione è di entità tale che il garante ha un'elevata probabilità di rendersi inadempiente nel caso in cui si materializzi una richiesta di pagamento;
- una quota significativa della produzione o del prodotto di una controparte è venduta a un'altra controparte, la quale non può essere facilmente rimpiazzata da altri clienti;
- la fonte attesa dei fondi da destinare al rimborso di ciascun prestito che una controparte concede a un'altra controparte è la stessa, e la controparte debitrice non dispone di altre fonti di reddito con cui rimborsare integralmente il prestito;
- è probabile che le eventuali difficoltà finanziarie di una controparte causino difficoltà per l'altra controparte in termini di rimborso integrale e tempestivo delle passività;
- è probabile che l'insolvenza o il default di una controparte si associ all'insolvenza o al default dell'altra o delle altre controparti;
- due o più controparti fanno affidamento sulla medesima fonte per la maggior parte del loro finanziamento e, in caso di default del finanziatore comune, non è possibile reperire un finanziatore alternativo; in questo caso, gli eventuali problemi di finanziamento di una controparte rischiano di propagarsi all'altra controparte a causa della dipendenza univoca o biunivoca dalla medesima fonte principale di finanziamento.

27. Possono esistere tuttavia circostanze tali per cui alcuni di questi criteri non danno automaticamente luogo a una dipendenza economica atta a determinare la connessione fra due o più controparti. A condizione che la banca sia in grado di dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza che una controparte strettamente collegata da un punto di vista economico a un'altra controparte può superare le difficoltà finanziarie, o addirittura il default della seconda controparte, reperendo partner commerciali o fonti di finanziamento alternativi in tempi adeguati, la banca non è tenuta a considerare tali controparti alla stregua di un gruppo di controparti connesse.

28. Vi sono casi in cui l'entità delle esposizioni non è tale da giustificare un'indagine approfondita delle interdipendenze economiche. Pertanto, l'aspettativa è che le banche individuino le potenziali controparti connesse in virtù di interdipendenze economiche in tutti i casi in cui la somma dell'insieme delle esposizioni nei confronti di una singola controparte eccede il 5% della base patrimoniale idonea.

III. Valore dell'esposizione

29. Questa sezione fa riferimento al valore delle esposizioni verso controparti, compresi i gruppi di controparti connesse individuati conformemente alla precedente sezione II, parte E, da trattare alla stregua di singole controparti.

A. Principi generali di misurazione

30. I valori delle esposizioni che una banca deve considerare ai fini dell'individuazione delle grandi esposizioni verso controparti si riferiscono a tutte le esposizioni definite nell'ambito dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio. Sono da considerarsi le esposizioni sia in bilancio sia fuori bilancio del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione e gli strumenti che comportano un rischio di controparte ai sensi dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio.

31. Un'esposizione nei confronti di una controparte che sia stata dedotta dal patrimonio non va sommata ad altre esposizioni verso la stessa controparte ai fini del limite sulle grandi esposizioni⁸.

B. Definizione di valore dell'esposizione

Attività in bilancio del portafoglio bancario diverse dagli strumenti derivati

32. Il valore dell'esposizione corrisponde al valore contabile dell'esposizione⁹. In alternativa, la banca può utilizzare il valore dell'esposizione al lordo di accantonamenti specifici e rettifiche di valore.

Strumenti derivati OTC (e altri strumenti con rischio di controparte) del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione

33. Il valore dell'esposizione per gli strumenti che danno luogo a un rischio di controparte e sono diversi dalle operazioni di finanziamento tramite titoli corrisponde all'esposizione al momento del default conformemente al metodo standardizzato per il rischio di controparte (MS-RCC)¹⁰.

Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

34. Il Comitato sta attualmente rivedendo il metodo standardizzato per il rischio di credito, compreso il metodo integrale utilizzato per la misurazione delle esposizioni a fronte di operazioni di finanziamento tramite titoli (securities financing transaction, SFT). Il Comitato prevede che il metodo integrale rivisto e gli scarti prudenziali di nuova emanazione¹¹ – o il metodo equivalente non basato sui modelli interni – saranno appropriati ai fini delle grandi esposizioni. In questo caso, tutte le banche dovranno utilizzare il metodo integrale e gli scarti prudenziali. L'aspettativa del Comitato è che la revisione dei metodi standardizzati sarà completata prima della scadenza per l'attuazione del quadro

⁸ Questo approccio generale non si applica alle esposizioni che ricevono una ponderazione di rischio del 1250%. A meno che non siano specificamente esentate per altri motivi, tali esposizioni vanno sommate a eventuali altre esposizioni nei confronti della stessa controparte, e il risultato della somma assoggettato al limite sulle grandi esposizioni.

⁹ Al netto di accantonamenti specifici e rettifiche di valore.

¹⁰ Cfr. CBVB, marzo 2014, *The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures*, consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm>.

¹¹ Il metodo integrale e gli scarti di garanzia prudenziali standard attuali sono descritti rispettivamente nei paragrafi 147 e seguenti e nei paragrafi 151-153 di Basilea 2.

prudenziale per le grandi esposizioni; in caso di ritardi, tuttavia, le banche saranno autorizzate a impiegare il metodo che già usano per calcolare i requisiti patrimoniali basati sul rischio a fronte delle operazioni SFT.

Impegni fuori bilancio “tradizionali” del portafoglio bancario

35. Ai fini del presente quadro prudenziale, le poste fuori bilancio sono convertite in equivalenti creditizi mediante l'impiego di fattori di conversione creditizia (FCC), applicando gli FCC previsti dal metodo standardizzato per il rischio di credito per i requisiti patrimoniali basati sul rischio, con una soglia minima del 10%.

C. Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) ammesse

36. Le tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM) ammesse ai fini delle grandi esposizioni sono quelle che soddisfano i requisiti minimi e i criteri di ammissibilità previsti per il riconoscimento delle forme di protezione del credito non prefinanziate¹² e delle garanzie reali finanziarie nell'ambito del metodo standardizzato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali basati sul rischio.

37. Altre forme di garanzie reali riconosciute unicamente nell'ambito del metodo basato sui rating interni (IRB) conformemente al paragrafo 289 di Basilea 2 (crediti commerciali acquistati, determinati immobili commerciali e residenziali e altre garanzie reali) non sono ammesse per la riduzione dei valori delle esposizioni ai fini del trattamento delle grandi esposizioni.

38. Nel calcolo di un'esposizione, una banca è tenuta a riconoscere una tecnica CRM ammessa ogniqualvolta che la utilizza per calcolare i requisiti patrimoniali basati sul rischio, a condizione che tale tecnica soddisfi i requisiti di ammissibilità ai fini del quadro prudenziale per le grandi esposizioni.

Trattamento dei disallineamenti di scadenza delle CRM

39. Conformemente alle disposizioni dello schema patrimoniale basato sui rischi¹³, le coperture che presentano disallineamenti di scadenza sono riconosciute solo nel caso in cui la loro scadenza originaria sia pari o superiore a un anno e la loro scadenza residua non inferiore ai tre mesi.

40. In presenza di un disallineamento di scadenza relativo a CRM (garanzie reali, compensazione di posizioni in bilancio, garanzie personali e derivati di credito) riconosciute ai fini del requisito patrimoniale basato sul rischio, l'aggiustamento della protezione del credito ai fini del calcolo delle grandi esposizioni è determinato impiegando lo stesso approccio utilizzato per il requisito patrimoniale basato sul rischio¹⁴.

Compensazione di posizioni in bilancio

41. Le banche che dispongono di accordi di compensazione giuridicamente efficaci per le loro posizioni a credito e a debito possono calcolare i valori delle grandi esposizioni seguendo il medesimo metodo di calcolo utilizzato ai fini dei coefficienti patrimoniali, ossia sulla base delle esposizioni creditizie

¹² Con il termine “forme di protezione del credito non prefinanziate” si intendono collettivamente le garanzie e i derivati di credito, il cui trattamento è descritto nella parte 2, sezione D (Metodo standardizzato – Attenuazione del rischio di credito) di Basilea 2.

¹³ Cfr. i paragrafi 143 e 204 di Basilea 2.

¹⁴ Cfr. i paragrafi 202-204 di Basilea 2.

nette, subordinatamente alle condizioni indicate per quanto riguarda la compensazione di posizioni in bilancio ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio¹⁵.

D. Riconoscimento delle tecniche di CRM per la riduzione dell'esposizione originaria

42. Una banca è tenuta a ridurre il valore dell'esposizione nei confronti della controparte originaria in misura pari all'ammontare della tecnica di CRM ammessa riconosciuto ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. L'ammontare riconosciuto è:

- il valore della parte protetta in caso di forme non prefinanziate di protezione del credito;
- il valore della parte di credito protetta dal valore di mercato della garanzia reale finanziaria riconosciuta nel caso in cui la banca usi il metodo semplificato ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio;
- il valore della garanzia reale corretto mediante l'applicazione degli scarti di garanzia previsti, nel caso di garanzie reali finanziarie se la banca applica il metodo integrale. Gli scarti di garanzia utilizzati per ridurre l'importo delle garanzie reali sono gli scarti prudenziali previsti dal metodo integrale¹⁶. Non è consentito l'impiego di scarti di garanzia determinati dai modelli interni.

E. Riconoscimento delle esposizioni nei confronti dei fornitori di CRM

43. Ogniqualvolta sia tenuta a riconoscere la riduzione di un'esposizione verso una controparte originaria per effetto dell'impiego di una tecnica di CRM ammessa, una banca è altresì tenuta a riconoscere l'esposizione nei confronti del fornitore della CRM. L'importo attribuito al fornitore della CRM è l'ammontare di cui è stata ridotta l'esposizione nei confronti della controparte originaria (fatti salvi i casi descritti nel paragrafo 57).

F. Calcolo del valore dell'esposizione per le posizioni del portafoglio di negoziazione

44. Le banche sommano le esposizioni nei confronti di una controparte nel portafoglio di negoziazione alle eventuali altre esposizioni verso la stessa controparte nel portafoglio bancario al fine di calcolare l'esposizione totale nei confronti della controparte.

Ambito di applicazione dei limiti sulle grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione

45. Le esposizioni considerate in questa sezione corrispondono al rischio di concentrazione associato con il default di una singola controparte per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione (cfr. paragrafo 8). Di conseguenza, il limite sulle grandi esposizioni si applica alle posizioni in strumenti finanziari come titoli obbligazionari e azionari, ma non necessariamente alle concentrazioni verso particolari merci o valute.

¹⁵ Cfr. i paragrafi 139 e 188 di Basilea 2.

¹⁶ Gli scarti prudenziali attualmente in uso sono descritti nei paragrafi 151-153 di Basilea 2.

Calcolo del valore dell'esposizione per le posizioni del portafoglio di negoziazione

46. Il valore dell'esposizione per strumenti di debito e di capitale ordinari è definito come valore contabile dell'esposizione (ossia valore di mercato degli strumenti corrispondenti).

47. Gli strumenti quali swap, future, contratti a termine e derivati di credito vanno convertiti in posizioni nello strumento sottostante, conformemente con quanto previsto per i requisiti patrimoniali basati sul rischio¹⁷. Questi strumenti sono scomposti nelle singole operazioni che li costituiscono. Vanno considerate solo le operazioni che danno luogo a un'esposizione rientrante nell'ambito del quadro prudenziale per le grandi esposizioni¹⁸.

48. Per quanto riguarda i derivati di credito che si configurano come una vendita di protezione, l'esposizione nei confronti del debitore di riferimento è pari all'ammontare dovuto nel caso in cui il debitore di riferimento inneschi l'attivazione dello strumento, meno il valore assoluto della protezione¹⁹. Per quanto riguarda le credit-linked note, il venditore della protezione considera le posizioni sia verso l'obbligazione dell'emittente della note, sia verso il sottostante cui la note fa riferimento. Per le posizioni coperte da derivati di credito, cfr. i paragrafi 53-56.

49. Le misure del valore dell'esposizione per le opzioni differiscono nel presente schema da quelle utilizzate ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. Il valore dell'esposizione si basa qui sulla variazione o sulle variazioni di prezzo delle opzioni che risulterebbero dal default dello strumento sottostante corrispondente. Il valore dell'esposizione per una opzione ordinaria call lunga corrisponde pertanto al suo valore di mercato, mentre quello di una opzione put corta è uguale al prezzo di esercizio dell'opzione meno il suo valore di mercato. Nel caso di opzioni call corte o put lunghe, il default del sottostante porterebbe a un profitto (ossia a un'esposizione negativa), anziché a una perdita, dando luogo a un'esposizione pari al valore di mercato dell'opzione nel primo caso, e uguale al prezzo di esercizio dell'opzione, meno il suo valore di mercato, nel secondo caso. Le posizioni risultanti saranno comunque aggregate a quelle derivanti da altre esposizioni. Successivamente all'aggregazione, le esposizioni nette negative sono poste pari a zero.

50. Il valore delle esposizioni per gli investimenti delle banche in operazioni (posizioni su indici, cartolarizzazioni, hedge fund o fondi di investimento) è calcolato applicando le stesse regole previste per strumenti analoghi nel portafoglio bancario (cfr. la sezione IV, parte D). Pertanto, l'importo investito in una particolare struttura può essere attribuito alla struttura stessa – definita come controparte distinta –, alle controparti corrispondenti alle attività sottostanti, ovvero a un cliente ignoto, conformemente alle regole descritte nei paragrafi 72-76.

G. Compensazione di posizioni lunghe e corte nel portafoglio di negoziazione

Compensazione di posizioni lunghe e corte sulla stessa emissione

51. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni lunghe e corte riferite alla stessa emissione (si considera che due emissioni siano uguali se presentano le stesse caratteristiche in termini

¹⁷ Cfr. il paragrafo 718 (x-xii).

¹⁸ Un future sul titolo azionario X, ad esempio, è scomposto in una posizione lunga nel titolo X e in una posizione corta in un'esposizione priva di rischio su tassi di interesse nella rispettiva moneta di finanziamento, mentre un tipico swap di tassi di interesse è scomposto in una posizione lunga su un tasso fisso e una posizione corta su un tasso variabile o viceversa.

¹⁹ Laddove il valore di mercato del derivato di credito sia positivo dal punto di vista del venditore della protezione, tale valore va sommato all'esposizione del venditore stesso nei confronti dell'acquirente della protezione (rischio di controparte; cfr. il precedente paragrafo 33). Una situazione di questo genere si verifica tipicamente quando il valore attualizzato dei premi periodici concordati ma non ancora versati supera il valore di mercato assoluto della protezione del credito.

di emittente, cedole e scadenza). Di conseguenza, ai fini del calcolo dell'esposizione verso una determinata controparte le banche possono considerare la posizione netta.

Compensazione di posizioni lunghe e corte su emissioni diverse

52. Le posizioni riferite a emissioni diverse della stessa controparte possono essere compensate soltanto qualora la posizione corta abbia un grado di prelazione pari o inferiore alla posizione lunga.

53. Analogamente, nel caso delle posizioni coperte da derivati di credito, la copertura può essere riconosciuta a condizione che il sottostante della copertura e la posizione coperta soddisfino il criterio enunciato nel precedente paragrafo 52 (la posizione corta ha un grado di prelazione pari o inferiore a quella lunga).

54. Al fine di determinare il grado di prelazione relativo delle posizioni, i titoli possono essere ripartiti in categorie generali a seconda del loro grado di prelazione (ad esempio, "capitale di rischio", "debito subordinato" e "debito senior").

55. Le banche che ritengano eccessivamente oneroso ripartire i titoli in categorie sulla base del grado relativo di prelazione possono rinunciare, in sede di calcolo delle esposizioni, a riconoscere la compensazione fra posizioni lunghe e corte su emissioni diverse di una stessa controparte.

56. In aggiunta, per quanto riguarda le posizioni coperte da derivati di credito, eventuali riduzioni dell'esposizione verso la controparte originaria corrisponderanno a una nuova esposizione verso il fornitore della protezione del credito, conformemente ai principi sottostanti la sostituzione di cui al paragrafo 43, e fatto salvo il caso descritto nel paragrafo 57.

57. Laddove la protezione del credito prenda la forma di un CDS e il fornitore del CDS o il debitore di riferimento non siano un'entità finanziaria, l'importo da assegnare al fornitore della protezione del credito non è quello corrispondente alla riduzione dell'esposizione verso la controparte originaria, bensì il valore dell'esposizione al rischio di controparte calcolato secondo il MS-RCC²⁰. Ai fini del presente paragrafo, sono da considerarsi entità finanziarie:

- (i) le istituzioni finanziarie regolamentate, intese come una società madre e le sue filiazioni ove una qualsiasi entità giuridica significativa appartenente al gruppo consolidato sia vigilata da un'autorità che impone requisiti prudenziali coerenti con gli standard internazionali. Tali istituzioni includono, a titolo non esaustivo, compagnie assicurative, broker/dealer, banche, casse di risparmio e futures commission merchant;
- (ii) le istituzioni finanziarie non regolamentate, intese come entità giuridiche che svolgono come attività principale una delle seguenti attività: gestione di attività finanziarie, erogazione di prestiti, factoring, leasing, offerta di strumenti di supporto al credito (c.d. credit enhancement), cartolarizzazioni, investimenti, custodia di attività finanziarie, servizi di controparte centrale, negoziazione in conto proprio e altri servizi finanziari specificati dalle autorità di vigilanza.

Compensazione di posizioni corte nel portafoglio di negoziazione con posizioni lunghe nel portafoglio bancario

58. La compensazione fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione non è consentita.

²⁰ Cfr. CBVB, marzo 2014, *The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures*, consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm>.

Posizioni corte nette risultanti dalla compensazione

59. Laddove la compensazione dia luogo a una posizione corta netta nei confronti di una singola controparte, tale esposizione netta non è considerata ai fini delle grandi esposizioni (cfr. paragrafo 45).

IV. Trattamento di particolari tipi di esposizioni

60. Questa sezione tratta delle esposizioni per cui si ritiene necessario un trattamento specifico. Qualsiasi altro tipo di esposizione non compreso nella presente sezione è soggetto a tutti gli effetti al limite sulle grandi esposizioni.

A. Esposizioni verso soggetti sovrani ed entità collegate a soggetti sovrani

61. Come enunciato nel paragrafo 13, sono esentate le esposizioni delle banche verso soggetti sovrani e verso le rispettive banche centrali. Questa esenzione si applica altresì agli enti del settore pubblico equiparati a soggetti sovrani ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. La parte di un'esposizione garantita da soggetti sovrani o da strumenti finanziari emessi da soggetti sovrani è parimenti esentata dal trattamento previsto dal presente quadro prudenziale a condizione che vengano soddisfatti i criteri di ammissibilità previsti per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito.

62. Qualora due (o più) entità non rientranti nell'ambito dell'esenzione per i soggetti sovrani siano controllate o dipendano economicamente da un'entità che invece rientra nell'ambito di tale esenzione, secondo quanto specificato nel paragrafo 61, e non risultano connesse in altro modo, è possibile considerare che tali entità non formino un gruppo di controparti connesse (ai sensi della precedente sezione II, parte E).

63. Tuttavia, come specificato nel precedente paragrafo 15 (iii), una banca è tenuta a segnalare le esposizioni che beneficiano dell'esenzione per i soggetti sovrani laddove tali esposizioni rispondano alla definizione di grande esposizione (cfr. paragrafo 14).

64. Inoltre, qualora la banca detenga un'esposizione nei confronti di un'entità esentata coperta da un derivato di credito, la banca è tenuta a considerare ai fini del presente quadro prudenziale un'esposizione verso la controparte fornitrice della protezione del credito, come previsto dai paragrafi 43 e 57, e ciò a prescindere dal fatto che l'esposizione originaria sia esentata.

B. Esposizioni interbancarie

65. Per evitare disturbi ai processi di pagamento e di regolamento, le esposizioni interbancarie infragiornaliere non sono soggette al quadro prudenziale per le grandi esposizioni, né per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione, né per l'applicazione del limite sulle grandi esposizioni.

66. In condizioni di tensione, le autorità di vigilanza potrebbero dover accettare a posteriori un'infrazione di un limite interbancario, al fine di contribuire a garantire la stabilità del mercato interbancario.

67. Per le altre esposizioni interbancarie, il Comitato proseguirà l'attività di osservazione e valuterà l'opportunità di un trattamento specifico per una gamma limitata di esposizioni interbancarie al fine di assicurare che non vi siano conseguenze avverse inevitabili per l'attuazione della politica monetaria. Il periodo di osservazione, ed eventuali aggiustamenti al presente quadro prudenziale, saranno completati entro il 2016.

C. Obbligazioni bancarie garantite

68. Per obbligazioni bancarie garantite (covered bond) si intendono le obbligazioni emesse da una banca o da un ente erogatore di mutui ipotecari e sottoposte per legge a una speciale attività di vigilanza pubblica volta a tutelarne i detentori. Ai sensi della legge, i proventi derivanti dall'emissione di questi titoli devono essere investiti in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni stesse e che, in caso di fallimento dell'emittente, siano usate in via prioritaria per il rimborso del capitale e la corresponsione delle competenze maturate.

69. A un'obbligazione bancaria garantita che soddisfi le condizioni enunciate nel paragrafo 70 può essere attribuito un valore dell'esposizione non inferiore al 20% del valore nominale dell'investimento della banca nell'obbligazione bancaria garantita. Alle altre obbligazioni bancarie garantite si attribuisce un valore dell'esposizione pari al 100% del valore nominale dell'investimento della banca nell'obbligazione bancaria garantita. La controparte cui è attribuito il valore dell'esposizione è la banca emittente.

70. Per poter ricevere un valore dell'esposizione inferiore al 100%, un'obbligazione bancaria garantita deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- rientrare nella definizione generale enunciata nel paragrafo 68;
- basarsi su un pool di attività sottostanti costituito esclusivamente da:
 - attività nei confronti di, o garantite da, soggetti sovrani, rispettive banche centrali, enti del settore pubblico o banche multilaterali di sviluppo;
 - attività garantite da mutui ipotecari su immobili residenziali cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2 e aventi un rapporto massimo fra prestito e valore della garanzia (loan to value, LTV) dell'80%; e/o
 - attività garantite da immobili commerciali cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 100% in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2 e aventi un rapporto LTV massimo del 60%;
- il valore nominale del pool di attività attribuito dall'emittente all'obbligazione o alle obbligazioni bancarie garantite deve superare di almeno il 10% il valore dell'obbligazione o delle obbligazioni stesse. A questo riguardo, il valore del pool di attività non è necessariamente quello richiesto dalla normativa. Tuttavia, qualora la normativa non preveda un requisito minimo obbligatorio di almeno il 10%, la banca emittente è tenuta a comunicare periodicamente al pubblico che il pool di copertura soddisfa nei fatti il requisito del 10%. Oltre alle attività primarie elencate nel paragrafo 70, le garanzie reali addizionali possono includere attività sostitutive (contante o attività liquide e sicure a breve termine detenute in sostituzione delle attività primarie per integrare a fini gestionali il pool di garanzie) e contratti derivati stipulati al fine di coprire i rischi collegati al programma di obbligazioni bancarie garantite.

71. Ai fini del calcolo del rapporto LTV massimo richiesto per gli immobili residenziali e commerciali di cui al precedente paragrafo 70, si applicano i requisiti operativi relativi al valore oggettivo di mercato della garanzia e alla rivalutazione frequente previsti dal paragrafo 509 di Basilea 2. Le condizioni enunciate nel paragrafo 70 devono essere soddisfatte al momento dell'emissione dell'obbligazione bancaria garantita e durante tutta la sua durata residua.

D. Organismi di investimento collettivo, veicoli di cartolarizzazione e altre strutture

72. Occorre tenere conto delle esposizioni anche nel caso in cui fra la banca e le esposizioni stesse si interponga una struttura, ossia anche quando la banca investe in strutture per il tramite di un'entità esposta essa stessa alle attività (di seguito denominate "attività sottostanti"). Nell'attribuire a controparti specifiche il valore dell'esposizione, ossia l'importo investito in una particolare struttura, le banche seguono l'approccio descritto di seguito. Le strutture in parola comprendono fondi, cartolarizzazioni e altre strutture basate su attività sottostanti.

Determinazione delle controparti da considerare

73. La banca può attribuire l'importo dell'esposizione alla struttura stessa, definita come controparte distinta, laddove sia in grado di dimostrare che l'importo dell'esposizione nei confronti di ciascuna attività sottostante della struttura è inferiore allo 0,25% della sua base patrimoniale idonea, considerando unicamente le esposizioni verso le attività sottostanti rivenienti dall'investimento nella struttura stessa e utilizzando il valore dell'esposizione calcolato in base ai paragrafi 78-79²¹. In questo caso, la banca non è tenuta ad analizzare approfonditamente (look-through) la struttura per individuare le attività sottostanti.

74. La banca analizza approfonditamente (metodo look-through) la struttura al fine di individuare le attività sottostanti per le quali il valore dell'esposizione sottostante è pari o superiore allo 0,25% della base patrimoniale idonea della banca. In questo caso, va individuata una controparte corrispondente per ciascuna delle attività sottostanti, in modo da poter sommare le esposizioni sottostanti a eventuali altre esposizioni dirette o indirette nei confronti della medesima controparte. L'importo delle esposizioni della banca verso le attività sottostanti inferiori allo 0,25% della base patrimoniale idonea può essere attribuito alla struttura stessa (look-through parziale).

75. Qualora la banca non sia in grado di individuare le attività sottostanti di una struttura:

- se l'importo totale dell'esposizione non supera lo 0,25% della base patrimoniale idonea, la banca attribuisce l'importo totale dell'esposizione all'investimento effettuato nella struttura;
- negli altri casi, attribuisce l'importo totale dell'esposizione al cliente ignoto.

La banca è tenuta ad aggregare tutte le esposizioni ignote come se fossero riconducibili a una singola controparte (il cliente ignoto), cui applicare il limite sulle grandi esposizioni.

76. Nei casi in cui non è richiesta l'applicazione del metodo look-through (MLT) ai sensi del paragrafo 73, la banca deve comunque essere in grado di dimostrare che la decisione in merito all'applicazione di tale metodo non sia stata influenzata da considerazioni di arbitraggio regolamentare, ad esempio che la banca non abbia eluso il limite sulle grandi esposizioni investendo in più operazioni singolarmente non rilevanti sulle medesime attività sottostanti.

Calcolo delle esposizioni sottostanti – importo dell'esposizione della banca verso le attività sottostanti

77. Nei casi in cui non è richiesta l'applicazione del MLT, l'esposizione di una banca nei confronti della struttura corrisponde all'importo nominale del suo investimento nella struttura.

²¹ Per definizione, questa verifica obbligatoria si considera superata se l'intero investimento della banca nella struttura è inferiore allo 0,25% della base patrimoniale idonea della banca.

Strutture che attribuiscono lo stesso grado di prelazione a tutti gli investitori (come OIC)

78. Nel caso in cui sia richiesta l'applicazione del MLT conformemente ai precedenti paragrafi, il valore dell'esposizione attribuita a una controparte corrisponde alla quota pro rata che la banca detiene nella struttura, moltiplicata per il valore dell'attività sottostante della struttura. Pertanto, una banca che detiene una quota dell'1% di una struttura che investe in 20 attività, ciascuna con un valore di 5, attribuirà a ciascuna delle controparti un'esposizione pari a 0,05. L'esposizione verso una controparte va sommata a ogni altra esposizione diretta o indiretta della banca nei confronti della medesima controparte.

Strutture che attribuiscono agli investitori gradi di prelazione diversi (come veicoli di cartolarizzazione)

79. Nel caso in cui sia richiesta l'applicazione del MLT conformemente ai precedenti paragrafi, il valore dell'esposizione verso una controparte è misurato per ciascuna tranche della struttura, ipotizzando che le perdite vengano ripartite pro rata fra gli investitori in una stessa tranche. Per calcolare il valore dell'esposizione verso l'attività sottostante, la banca:

- considera anzitutto il valore più basso fra quello della tranche in cui investe la banca e il valore nominale di ciascuna attività compresa nel portafoglio sottostante di attività;
- secondariamente, applica al valore così determinato la quota pro rata dell'investimento della banca nella tranche.

Individuazione di rischi addizionali

80. La banca individua le parti terze che potrebbero rappresentare un fattore di rischio addizionale relativamente alla struttura stessa, anziché alle attività sottostanti. Queste parti terze potrebbero costituire un fattore di rischio per più strutture in cui la banca ha investito. Esse potrebbero ad esempio configurarsi come originator, gestori dei fondi, fornitori di liquidità e fornitori di protezione del credito.

81. L'individuazione di un fattore di rischio addizionale ha due implicazioni:

- in primo luogo, le banche devono mettere in relazione gli investimenti effettuati nelle strutture aventi un fattore di rischio comune, così da formare un gruppo di controparti connesse. In questi casi, il gestore va considerato come controparte distinta, cosicché il limite sulle grandi esposizioni si applica alla somma degli investimenti della banca in tutti i fondi amministrati da tale gestore, calcolando il valore dell'esposizione come valore totale dei vari investimenti. In altri casi, tuttavia, la presenza di uno stesso gestore potrebbe non configurarsi come fattore di rischio addizionale, ad esempio laddove l'assetto giuridico che disciplina la regolamentazione di particolari fondi richieda la separazione fra il soggetto giuridico che gestisce il fondo e quello che ha in custodia le attività del fondo. Nel caso dei prodotti di finanza strutturata, il fornitore di liquidità o lo sponsor di programmi a breve termine (asset-backed commercial paper, ABCP; conduit; veicoli societari per l'investimento strutturato, SIV) possono essere considerati come fattore di rischio addizionale (usando come valore dell'esposizione l'importo investito). Analogamente, nelle operazioni sintetiche i fornitori della protezione (venditori della protezione per mezzo di CDS/garanzie personali) possono costituire una fonte di rischio addizionale e un fattore comune di interconnessione fra strutture diverse (in tal caso, il valore dell'esposizione corrisponde al valore percentuale del portafoglio sottostante);
- in secondo luogo, le banche possono decidere di sommare gli investimenti effettuati in una serie di strutture associate a una parte terza che rappresenta un fattore di rischio comune alle altre esposizioni (ad esempio prestiti) detenute verso la stessa parte terza. La scelta di procedere a questa somma sarà effettuata caso per caso in base alle caratteristiche specifiche della struttura e del ruolo della parte terza. Nell'esempio del gestore di fondi, la somma delle esposizioni potrebbe non essere necessaria, dal momento che un eventuale comportamento

fraudolento non influirebbe necessariamente sul rimborso di un prestito. La valutazione sarebbe diversa nel caso in cui il default della parte terza possa creare rischi per il valore degli investimenti sottostanti la struttura. Ad esempio, il default del fornitore di una protezione del credito costituisce una fonte di rischio addizionale per la banca che investe nella struttura. La banca deve pertanto sommare l'investimento nella struttura all'esposizione diretta nei confronti del fornitore della protezione del credito, poiché entrambe le esposizioni potrebbero dare luogo a perdite in caso di default del fornitore della protezione (non considerare la parte coperta dell'esposizione potrebbe condurre a una poco auspicabile esposizione ad alto rischio di concentrazione verso gli emittenti delle garanzie reali o i fornitori della protezione del credito).

82. È presumibile che una banca consideri che più parti terze rappresentino determinanti potenziali di rischio addizionale. In tal caso, la banca attribuirà l'esposizione riveniente dall'investimento nelle strutture del caso a ciascuna di queste parti terze.

83. Il requisito enunciato nel paragrafo 77 secondo cui va riconosciuto il rischio strutturale inerente nella struttura anziché il rischio derivante dalle esposizioni sottostanti è indipendente dall'esito della valutazione generale dei rischi addizionali.

E. Esposizioni nei confronti di controparti centrali (CCP)

84. Il Comitato valuterà l'opportunità di fissare un limite sulle grandi esposizioni per le esposizioni delle banche nei confronti di controparti centrali qualificate (QCCP)²² sulla base di un periodo di osservazione che si concluderà nel 2016. Nel frattempo, si considera che le esposizioni delle banche verso le QCCP per attività di compensazione sono esentate dal quadro prudenziale per le grandi esposizioni.

85. Per quanto riguarda le CCP non qualificate, le banche misurano l'esposizione come somma delle esposizioni per attività di compensazione, descritte nel paragrafo 87, e delle esposizioni di altro tipo, descritte nel paragrafo 89, e applicano il limite generale sulle grandi esposizioni, pari al 25% della base patrimoniale idonea.

86. Il concetto di controparti connesse descritto nei paragrafi 19-28 non si applica nel caso delle esposizioni verso CCP che derivano specificamente da attività di compensazione.

Calcolo delle esposizioni per attività di compensazione

87. Le banche individuano e sommano le esposizioni verso CCP collegate ad attività di compensazione. Le esposizioni per attività di compensazione sono elencate nella tabella seguente, insieme al valore dell'esposizione da utilizzare:

²² Ai fini delle grandi esposizioni, la definizione di QCCP è la stessa utilizzata ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. Una controparte centrale qualificata (QCCP) è un'entità con licenza di operare come CCP (anche concessa in via derogatoria) e autorizzata dal competente organo di regolamentazione e/o supervisione ad agire in quanto tale per i prodotti offerti. La qualifica di QCCP presuppone che la CCP risieda e sia vigilata in una giurisdizione in cui il competente organo di regolamentazione e/o supervisione ha deliberato e notificato pubblicamente di applicare in modo continuativo alla CCP norme nazionali e regole conformi ai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures) emanati congiuntamente dal Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) e dalla International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Esposizioni da negoziazione	Il valore delle esposizioni da negoziazione si calcola utilizzando le misure dell'esposizione prescritte altrove dal presente documento per il corrispondente tipo di esposizione (ad esempio, MS-RCC per le esposizioni verso derivati)
Margine iniziale segregato	Il valore dell'esposizione è 0 ²³
Margine iniziale non segregato	Il valore dell'esposizione corrisponde all'importo nominale del margine iniziale versato
Contributi prefinanziati ai fondi di garanzia	Importo nominale del contributo prefinanziato ²⁴
Contributi non prefinanziati ai fondi di garanzia	Il valore dell'esposizione è 0
Partecipazioni al capitale	Il valore dell'esposizione corrisponde all'importo nominale ²⁵

88. Per quanto riguarda le esposizioni soggette a servizi di compensazione (la banca aderisce alla CCP o è cliente di un partecipante alla CCP), la banca determina la controparte cui attribuire le esposizioni applicando le disposizioni previste per i requisiti patrimoniali basati sul rischio²⁶.

Altre esposizioni

89. Altri tipi di esposizioni non direttamente collegate ai servizi di compensazione forniti da una CCP, come linee di credito, linee di finanziamento, garanzie personali, ecc. devono essere misurati in base alle regole enunciate nelle sezioni III e IV del presente documento, coerentemente con quanto previsto per qualsiasi altro tipo di controparte. Tali esposizioni saranno sommate e sottoposte al limite sulle grandi esposizioni.

V. Regole sulle grandi esposizioni per le banche di rilevanza sistemica globale

90. Il limite sulle grandi esposizioni da applicare alle esposizioni di una G-SIB nei confronti di un'altra G-SIB è posto pari al 15% della base patrimoniale idonea (Tier 1). Tale limite si applica alle G-SIB designate dal Comitato di Basilea e rientranti nell'elenco pubblicato annualmente dall'FSB²⁷. Allorché una banca viene designata come G-SIB, la banca stessa e le altre G-SIB devono applicare il

²³ Se il margine iniziale (MI) versato non è aggredibile da parte della CCP in caso di procedimento concorsuale (bankruptcy-remote), nel senso che è segregato dai conti della CCP stessa (ad esempio perché detenuto da un depositario terzo), anche in caso di default della CCP il suo ammontare non può essere perso dalla banca; di conseguenza, il MI versato dalla banca può essere esentato dal limite sulle grandi esposizioni.

²⁴ Il valore dell'esposizione per i contributi prefinanziati ai fondi di garanzia (default fund) potrebbe dover essere rivisto se applicato alle QCCP, e non soltanto alle altre CCP.

²⁵ Laddove tali partecipazioni siano dedotte dal livello di patrimonio al quale si riferisce il limite sulle grandi esposizioni, esse vanno escluse dalla definizione di esposizione verso una CCP.

²⁶ Cfr. CBVB, aprile 2014, *Capital requirements for bank exposures to central counterparties - final standard*, consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs282.htm

²⁷ Cfr. CBVB, *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite*, luglio 2013, consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs255_it.pdf.

limite del 15% entro 12 mesi dalla designazione, ossia nel rispetto degli stessi tempi previsti per il soddisfacimento del requisito più elevato di assorbimento delle perdite²⁸.

91. I paesi membri sono liberi di fissare requisiti più stringenti, così come per gli altri standard approvati dal Comitato. In particolare, il timore per il rischio di contagio che ha indotto il Comitato a proporre un limite relativamente più rigoroso per le esposizioni fra G-SIB vale, in linea di principio, anche a livello nazionale per le D-SIB. Il Comitato incoraggia pertanto le giurisdizioni a valutare l'opportunità di applicare limiti più stringenti alle esposizioni fra D-SIB e a quelle di banche minori verso G-SIB. Lo stesso ragionamento vale per l'applicazione di limiti più ristrettivi alle esposizioni verso G-SIFI non bancarie, che il Comitato stesso potrebbe considerare in futuro.

92. La valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB si basa sui dati relativi al gruppo consolidato e, coerentemente con questo approccio, anche il requisito addizionale di assorbimento delle perdite si applicherà al gruppo consolidato²⁹. Tuttavia, così come stabilito per il requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le G-SIB, l'applicazione di un limite relativamente più stringente alle esposizioni fra G-SIB a livello consolidato non preclude la possibilità che le giurisdizioni che ospitano filiazioni di un gruppo designato come G-SIB applichino lo stesso limite anche alle singole entità giuridiche o al livello consolidato all'interno della propria giurisdizione, ossia impongano il limite del 15% alle esposizioni delle filiazioni nei confronti di altre G-SIB (definito a livello di singola entità giuridica o a livello consolidato nella loro giurisdizione).

VI. Attuazione e disposizioni transitorie

93. Il quadro prudenziale per le grandi esposizioni va integralmente attuato in tutti i suoi aspetti entro il 1° gennaio 2019. A quella data le banche dovranno aver adeguato le proprie esposizioni al limite sulle grandi esposizioni, poiché nessuna deroga sarà concessa alle esposizioni preesistenti.

94. Le autorità di vigilanza potranno nondimeno valutare l'opportunità di richiedere che le banche comincino a segnalare loro le grandi esposizioni sulla base delle proposte del Comitato anche prima del 2019, al fine di favorire il processo di preparazione delle banche e individuare le eventuali difficoltà di transizione delle banche stesse alla nuova regolamentazione in materia di grandi esposizioni.

²⁸ Cfr. il paragrafo 58 di CBVB, *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito addizionale di assorbimento delle perdite*, luglio 2013.

²⁹ Cfr. il paragrafo 55 di CBVB, *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito addizionale di assorbimento delle perdite*, luglio 2013.